



NewsLetter

2023

Roma, 16 maggio 2023

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 7-2023 del 16 maggio

Tra gli argomenti trattati:

- *La Repubblica dell'Iraq aderisce alla Convenzione TIR*
- *Nuove misure per i prodotti originari dell'Ucraina*
- *Regolamentazione per la gestione dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando*
- *Accordo UE-Israele*
- *"Il Doganalista" n°2 / 2023 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

La Repubblica dell'Iraq aderisce alla Convenzione TIR.....	2
Nuove misure per i prodotti originari dell'Ucraina	3
Regolamentazione per la gestione dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando	3
Accordo UE-Israele	7
"Il Doganalista" n°2 / 2023 è online!.....	8

OSSERVATORIO DOGANALE



La Repubblica dell'Iraq aderisce alla Convenzione TIR

Con l'avviso del, 5 maggio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che Il Segretariato TIR dell'UNECE ha comunicato l'adesione della Repubblica dell'Iraq alla Convenzione TIR, diventando la 78ª Parte Contraente.

Questo apre nuove prospettive per un flusso più efficiente e sicuro di merci tra l'Europa, l'Asia.

Per facilitare l'accesso alle informazioni dell'ITBD, il Segretariato TIR/UNECE ha lanciato le app mobili "eTIR Customs" e "eTIR Holders" su Google Play e Apple Store.

La digitalizzazione rappresenta un importante passo avanti nella completa digitalizzazione della Convenzione TIR), permettendo una migliore connessione tra i sistemi doganali nazionali IT e il sistema internazionale eTIR.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Nuove misure per i prodotti originari dell'Ucraina

Con l'avviso del 5 maggio 2023 l'Agenzia delle Dogane e de Monopoli informa che, con il Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/903 del 2 maggio 2023, sono state introdotte misure preventive per determinati prodotti originari provenienti dall'Ucraina. Queste misure saranno in vigore dal 3 maggio 2023 al 5 giugno 2023. Secondo l'articolo 1 del regolamento, salvo deroghe contrattuali preesistenti, i prodotti elencati nella tabella allegata possono essere soggetti a restrizioni di ingresso in libero scambio, deposito doganale, zona franca o perfezionamento attivo solo nei paesi membri diversi dalla Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Questa decisione è stata presa a causa dell'elevato volume di importazioni verso i paesi confinanti con l'Ucraina, che ha saturato le loro capacità logistiche, in particolare per i paesi sopracitati.

La Commissione ha istituito i "corridoi di solidarietà UE-Ucraina" attraverso questi paesi, al fine di agevolare il commercio bilaterale e l'accesso dell'Ucraina ai mercati globali, considerando le limitate

infrastrutture portuali dell'Ucraina sul Mar Nero.

È importante notare che le restrizioni non influiscono sul trasporto di tali merci attraverso il territorio dei paesi menzionati in regime di transito doganale, come previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 952/2013, verso un altro Stato membro o un paese o territorio al di fuori dell'Unione Europea.

A tal fine, la Commissione ha creato i codici documento specifici nella banca dati TARIC, che devono essere obbligatoriamente indicati dagli operatori economici nella dichiarazione doganale per garantire una corretta compilazione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Regolamentazione per la gestione dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando

In riferimento alla determinazione direttoriale prot. n. 246292/RU, del 10 maggio 2023 che stabilisce le istruzioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati

in casi di contrabbando l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha pubblicato la circolare 12/2023 chiarisce i diversi punti sulla gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro e di confisca per il contrabbando.

Premessa normativa

In base alle disposizioni dell'articolo 301, comma 1, del T.U.L.D. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), è sempre prevista la confisca dei beni utilizzati o destinati a commettere il reato di contrabbando, nonché dei beni che ne sono oggetto o prodotto.

L'articolo 301-bis, comma 1, del T.U.L.D. stabilisce che i mezzi di trasporto sequestrati durante operazioni di polizia giudiziaria per contrabbando devono essere affidati dalla Magistratura alle forze di polizia per essere impiegati in attività di polizia, o possono essere affidati ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per scopi di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Le disposizioni degli articoli 301 e 301-bis del T.U.L.D. si applicano anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, come stabilito dall'articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D. Secondo l'articolo 198, paragrafo 2, del Regolamento U.E. n. 952/2013, le merci non unionali sequestrate o confiscate sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.

L'agente contabile responsabile della gestione del caso di contrabbando può disporre la vendita dei beni confiscati e può restituire al trasgressore i beni confiscati se il valore viene pagato immediatamente, come previsto dall'articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

È stato adottato un regolamento, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2005, n. 295, in collaborazione con il Ministro della

Giustizia, che disciplina la destinazione dei beni sequestrati o confiscati in seguito a operazioni anticontrabbando ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ambito applicativo

Le istruzioni fornite riguardano la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell'articolo 301 del T.U.L.D. e l'affidamento o l'assegnazione di tali beni in caso di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 301-bis del T.U.L.D. Nell'ambito di casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, le decisioni devono essere prese dal Dirigente dell'Ufficio che ha accertato la violazione.

Compiti degli uffici dell'agenzia

Gli Uffici dell'Agenzia devono svolgere valutazioni sul mezzo di trasporto sequestrato e presentare le loro conclusioni all'Autorità Giudiziaria per prendere le decisioni appropriate. Queste valutazioni possono riguardare l'integrità del mezzo, la sua idoneità all'uso, la presenza di eventuali danni o difetti, nonché la sua conformità alle normative vigenti.

L'Ufficio responsabile deve registrare il verbale di sequestro e la consegna del mezzo di trasporto sul registro A4 e annotare l'iter successivo sulla stessa registrazione. Questo serve a garantire una documentazione accurata e trasparente del processo di affidamento e assegnazione.

Prima di inoltrare la richiesta di affidamento temporaneo, l'Ufficio deve verificare se il richiedente rientra tra i soggetti legittimati, se ha specificato la destinazione desiderata e se il mezzo di trasporto corrisponde alle caratteristiche tecniche e alle norme vigenti. Questa verifica è fondamentale per garantire che

l'affidamento temporaneo avvenga in conformità alle disposizioni di legge.

Le richieste di affidamento temporaneo devono essere protocollate tempestivamente per garantire l'ordine cronologico di arrivo. Questo permette di gestire le richieste in modo equo e garantire che nessuna richiesta venga trascurata o favorita rispetto alle altre.

Gli Uffici dell'Agenzia devono inviare le richieste di affidamento agli organi competenti per l'approvazione e l'autorizzazione finale. Questo processo può richiedere la collaborazione con altre autorità o enti preposti, come l'Autorità Giudiziaria o le Forze dell'Ordine, al fine di ottenere le necessarie approvazioni e autorizzazioni per l'affidamento temporaneo o l'assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto.

Inoltre, gli Uffici possono essere responsabili della gestione logistica e dell'organizzazione delle modalità di restituzione del mezzo di trasporto al termine dell'affidamento temporaneo o dell'assegnazione definitiva.

L'obiettivo principale degli Uffici dell'Agenzia è garantire che la procedura di affidamento temporaneo e assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto sequestrati avvenga nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge, salvaguardando l'integrità del mezzo e facilitando il corretto svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari correlati al reato di contrabbando.

Soggetti richiedenti

Gli articoli 301-bis e 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabiliscono i soggetti legittimati a richiedere l'affidamento temporaneo e/o l'assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro o confisca. I soggetti richiedenti sono:

1. Organi di polizia: inclusi tutti gli enti il cui personale riveste la qualifica di

agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale. Possono richiedere i mezzi di trasporto per l'impiego in attività di polizia.

2. Organi dello Stato o altri enti pubblici non economici: sono le amministrazioni pubbliche elencate nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui funzioni istituzionali comprendono la giustizia, la protezione civile o la tutela ambientale. Possono richiedere i mezzi di trasporto per tali finalità.

Per quanto riguarda gli altri soggetti sono da individuare nelle amministrazioni pubbliche.

Vincolo della cilindrata

Le richieste di affidamento riguardano principalmente autoveicoli e le pubbliche amministrazioni sono vincolate alla cilindrata massima di 1600 c.c. per le auto di servizio, come stabilito dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 ha inoltre definito alcune categorie di vetture a cui non si applicano le disposizioni riferite alle auto di servizio. In base a ciò, un veicolo sequestrato con cilindrata inferiore o uguale a 1600 c.c. può essere affidato a tutti i soggetti legittimati dall'articolo 301-bis del T.U.L.D. per tutte le finalità previste, mentre se ha una cilindrata superiore può essere assegnato solo agli organi competenti in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e stradale e ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale

La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale è disciplinata dall'articolo 301-bis del T.U.L.D.

Per avviare il processo, gli uffici devono seguire la procedura stabilita dal decreto 23 novembre 2005, n. 295. Questo decreto prevede che l'ufficio responsabile del contesto in cui è stato effettuato il sequestro invii una scheda informativa del mezzo di trasporto all'ufficio centrale competente dell'Agenzia. Tale scheda sarà poi pubblicata sul portale predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze.

I soggetti legittimati a richiedere l'affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto sono indicati nell'articolo 301-bis, comma 1 del T.U.L.D. La richiesta di affidamento temporaneo deve essere indirizzata all'ufficio dell'Agenzia responsabile della custodia del mezzo. Quest'ultimo, dopo aver verificato la legittimazione del soggetto richiedente, inoltrerà la richiesta all'autorità giudiziaria competente, accompagnata da un parere sull'idoneità del richiedente.

È importante notare che l'affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria, come previsto dal comma 4 dell'articolo 301-bis del T.U.L.D. Inoltre, nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in posizione doganale non unionale, sono necessari adempimenti doganali, tra cui l'importazione del mezzo e il pagamento dei relativi dazi all'importazione.

Il soggetto a cui viene affidato il mezzo di trasporto sarà responsabile del suo ritiro e si dovrà occupare di tutte le spese e gli oneri connessi alla sua gestione e utilizzo. Per quanto riguarda i tempi della procedura, il decreto 23 novembre 2005, n. 295 stabilisce alcune scadenze da rispettare. Ad esempio, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla custodia del bene sequestrato, l'ufficio dovrà

trasmettere la scheda informativa per la pubblicazione sul portale. Inoltre, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza di affidamento temporaneo, l'ufficio dovrà inoltrare la richiesta all'autorità giudiziaria competente.

Nel caso in cui si debba procedere alla distruzione dei beni sequestrati, gli uffici possono chiedere all'autorità giudiziaria di autorizzare la vendita all'asta tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie autorizzati, se risulta economicamente vantaggioso. In caso contrario, se i tentativi di vendita non hanno successo, sarà disposta la distruzione dei beni.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva

La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva segue la procedura stabilita dall'articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D., le disposizioni degli articoli 301 e 301-bis si applicano anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente con confisca definitiva.

Inizialmente, l'ufficio responsabile della gestione del sequestro amministrativo deve valutare eventuali istanze di riscatto presentate dal trasgressore ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto n. 65/1896. Se viene presentata un'istanza di riscatto e questa viene accettata, il trasgressore può recuperare il mezzo di trasporto pagando il suo valore e la sanzione amministrativa. Il mezzo di trasporto sarà vincolato al regime di transito esterno per consentire il suo trasferimento al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. Tuttavia, se non viene presentata un'istanza di riscatto entro 30 giorni o il trasgressore non effettua il pagamento, il mezzo di trasporto sarà disponibile per l'assegnazione definitiva a uno dei soggetti indicati

nell'articolo 301-bis del T.U.L.D. e nel decreto n. 295/2005, seguendo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.

L'ufficio deve valutare la convenienza economica dell'utilizzo del mezzo di trasporto rispetto alla sua vendita all'asta, prendendo in considerazione il valore commerciale del mezzo confiscato. Se il valore commerciale del mezzo confiscato è inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato di un mezzo nuovo con caratteristiche simili, o se il mezzo ha caratteristiche tecniche che ne limitano o impediscono l'uso civile, può essere conveniente utilizzarlo invece di venderlo all'asta.

Se l'ufficio decide di assegnare definitivamente il mezzo di trasporto, emette un provvedimento motivato di assegnazione definitiva. Tuttavia, l'assegnazione definitiva è condizionata al completamento delle formalità doganali e al pagamento dei diritti dovuti dal soggetto assegnatario.

Se non ci sono richieste di assegnazione definitiva entro i termini previsti, l'ufficio procede alla vendita all'asta del mezzo di trasporto tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie autorizzati. In caso di importazione successiva all'aggiudicazione, l'acquirente deve pagare anche i diritti di confine e l'IVA all'importazione calcolati sul prezzo di aggiudicazione. Se l'Istituto di Vendita Giudiziaria non ritiene economicamente vantaggiosa la vendita all'asta, l'ufficio può procedere alla distruzione del mezzo di trasporto.

Le tempistiche della procedura prevedono che entro 60 giorni dal verbale di sequestro, l'ufficio emetta il provvedimento di confisca. Successivamente, se il mezzo di trasporto non viene riscattato o non è in via di definizione entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di

confisca, l'ufficio invia la scheda informativa del mezzo di trasporto all'Ufficio centrale dell'Agenzia per la pubblicazione sul portale ministeriale. Dopo 40 giorni dalla pubblicazione, l'ufficio ha altri 60 giorni per emettere il provvedimento di assegnazione definitiva se è stata presentata una richiesta legittima, altrimenti può demandare l'asta all'Istituto di Vendita Giudiziaria o procedere alla demolizione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Accordo UE-Israele

Con l'avviso del 11 maggio 2023, l'Agenzia delle Dogane e de Monopoli comunica che i Servizi della Commissione (TAXUD) hanno adottato nuove misure per garantire l'applicazione del Protocollo 4 dell'Accordo di associazione UE-Israele riguardo ai prodotti originari e alla cooperazione amministrativa. Queste misure prevedono l'integrazione nella banca dati TARIC di informazioni aggiuntive per il riconoscimento, sotto determinate condizioni, del trattamento tariffario

preferenziale per l'importazione dei prodotti originari di Israele.

Secondo quanto concordato tra l'Unione europea e Israele, le dichiarazioni su fattura e i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele devono indicare il codice postale, il nome della città o del paese e la zona industriale in cui è avvenuta la produzione che determina l'origine del prodotto. Lo stesso vale per le dichiarazioni su fattura EUR-MED e i certificati di circolazione delle merci EUR-MED emessi in Israele per l'esportazione nell'Unione europea in base al Protocollo 4 dell'Accordo di associazione UE-Israele.

Dal febbraio 2005, il trattamento preferenziale per i prodotti originari di Israele è stato negato per le merci la cui prova dell'origine indicava che la produzione si trovava nei territori sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967.

Di conseguenza, a partire dal 16 maggio 2023, per ottenere il trattamento preferenziale per i prodotti importati da Israele, l'importatore deve indicare il codice certificato Y864 nella dichiarazione doganale di importazione, attestando sotto la propria responsabilità che "La prova dell'origine indica che la produzione che determina l'origine non ha avuto luogo nei territori sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967". I territori in questione sono esclusi dal trattamento preferenziale.

Nel caso in cui l'attestazione non venga fornita, il trattamento preferenziale sarà rifiutato.

Per facilitare i controlli doganali, è stata inserita la nota CD906, collegata a questa misura, che inoltre indica l'elenco delle località non ammissibili con i relativi codici postali consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal_codes.pdf".

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°2 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

